



COMUNE DI VITTORIA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

DIREZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO



PROGETTO DI NUOVE AREE DI SEPOLTURA - CIMITERO VITTORIA

Riferimento Normativa: DPR 10 Settembre 1990 n. 285 - Circolare Ministero Sanita' 24 Giugno 1993 n. 24

PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTO DI SISTEMAZIONE 2° REPARTO
SEPOLTURE 2° QUADRO**

A L L E G A T O

5

data:

ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progettisti

geom. Gaetano Bonetta

geom. Giuseppe Ricca

Responsabile Unico del Procedimento

geom. Salvatore Filetti

Il Dirigente ad Interim

dott. Salvatore Guadagnino

Il Delegato con funzioni dirigenziali

arch. Emanuele Ciccirella

(spazio riservato per timbri)

REV. N.	DESCRIZIONE	DATA
0		
1		
2		



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI Lavori

Art.1 AMBITO APPLICATIVO

Il Foglio Patti e Condizioni per quanto applicabile ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta fatta dal Comune di Vittoria (nel seguito Ente).

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le eventuali disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative ai Bandi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016, così come modificato e corretto nel D.Lgs 56/2017.

Per le acquisizioni di beni e/o servizi che richiedano la predisposizione di un apposito avviso, condizioni di fornitura/servizio, lettera d'invito, capitolato speciale, disciplinare di gara, le disposizioni ivi contenute prevarranno su quelle del presente Foglio Patti e Condizioni.

Gli operatori economici con la partecipazione alla selezione accettano i contenuti del presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 2 OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori del " **PROGETTO DI NUOVE AREE DI SEPOLTURA – CIMITERO DI VITTORIA.- Progetto di sistemazione 2° reparto sepolture 2° quadro**".

Le indicazioni del presente Foglio Patti e Condizioni ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche del servizio.

Art. 3 AMMONTARE DELL' APPALTO

3.1. IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posto a base d'asta nel presente appalto ammonta a:

A	Importo dei lavori	€ 78.875,53	
A1	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.208,89	
A3	Importo dei lavori a base d'asta (A1 a detrarre su A)	€ 77.666,64	(settantasettemilaseicentossessantasei/64)

da che, in base al presente atto, i lavori verranno richiesti dall'Amm.ne con gli ordini di servizio, fino al raggiungimento dell'importo sopra indicato.

3.2. distribuzione degli importi

Con riferimento all'importo di cui al punto 3.1, la distribuzione presuntiva delle varie categorie di forniture e dei servizi da eseguire risulta riassunta nel seguente prospetto:

A) Lavori Edili: scavo di sbancamento ed a sezione obbligata, realizzazione opere in calcestruzzo, demolizione murature, posa in opera pavimentazione autobloccante, realizzazione di condotte acque bianche ed idriche, fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale € 77.666,64;

La ditta dovrà fornire il ribasso in percentuale sull'elenco prezzi unitari allegato al presente foglio patti e condizioni di cui ne fa parte integrante e sostanziale.

Poiché il servizio manutenzioni effettua di norma lavori di varia natura, a volte urgenti ed indifferibili e quindi non prevedibili, non è possibile indicare o prevedere le quantità dei singoli prodotti/forniture che potranno essere utilizzati e che quindi verranno richiesti al fornitore, pertanto la ditta fornitrice non può opporre alcuna riserva o eccezione di sorta in fase di richiesta della fornitura in merito alle quantità, sempre però nell'ambito dell'importo complessivo di contratto.

I prezzi derivanti dall'offerta a ribasso, saranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, non suscettibili di aggiornamento o revisione per gli aumenti che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto e del presente foglio patti e condizioni.

Qualora si rendesse necessario acquistare articoli o prodotti non previsti in contratto o adoperare materiali di specie diversa di cui all'elenco dei prezzi allegato al presente Foglio Patti e Condizioni, i prezzi relativi saranno desunti dal listino vigente al momento del prelievo, scontati dello stesso ribasso proposto.

Art. 4

VARIAZIONE DEGLI IMPORTI ENTRO IL 20%

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermo restando i limiti e le prescrizioni di cui al novo codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n°56 del 19 aprile 2017 correttivo del D.Lgs. n° 50/2016). e del vigente regolamento di attuazione (D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010) per le parti applicabili

Per le varianti si rimanda agli artt. 19 e 20 del presente Foglio Patti e Condizioni

Art. 5

DESIGNAZIONE ANALITICA DELLE OPERE ED OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

5.1. LE OPERE CHE FORMANO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO SONO DI SEGUITO ELENcate:

- Scavi di sbancamento;
- Scavi a sezione obbligata;
- Realizzazione di fondazione stradale con tout-venant;
- Realizzazione di piano di posa pavimentazione;
- Posa in opera di pavimentazione in autobloccante;
- Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa;
- Fornitura e posa in opera di condotte idriche;
- Fornitura e posa in opera di condotte fognarie in PVC.

E' esplicito patto contrattuale che tutti i lavori previsti nel presente F.P.C. debbono essere eseguiti con tempestività e ultimati a perfetta regola d'arte e comunque, entro i limiti temporali assegnati.

Resta, altresì, salva ed insindacabile la facoltà dell'Amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, di ordinare qualunque altro tipo di lavoro nel corso dell'appalto, purché, lo stesso si configuri quale intervento di manutenzione ordinaria o faccia seguito ad interventi calamitosi e simili, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Foglio Patti e Condizioni.

5.2. OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto tutte quelle opere e forniture, della stessa natura, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

ART.6

CONDIZIONI dell'APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza del servizio da eseguire;
- b) di aver visitato la località interessata dalla fornitura e di averne accettato le condizioni di accesso e viabilità;
- c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme nel presente F.P.C.) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

ART.7

ECCEZIONI DELL' APPALTATORE

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi all'esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Foglio Patti e Condizioni, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART. 8
OSSERVANZA DELLE LEGGI

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di opere pubbliche ovvero dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così come integrato e corretto dal D.Lgs 19 aprile 2017 n.56, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora applicabili e nel D.Lgs. n.81 del 2008 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009 per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio. E' necessaria per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla C.C.I.A.A.
Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti

Art. 9
OFFERTA

Non sono ammesse offerte che per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano espresso rinvio a offerte presentate da altri operatori economici.
L'offerta deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.
Le offerte devono avere una validità di almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la relativa presentazione.

Art. 10
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA

I documenti e le autocertificazioni richieste per l'ammissione alla selezione devono essere prodotte unitamente all'offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione. La documentazione sopra descritta deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione.

Art. 11
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

- RELAZIONE TECNICA;
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

In corso di esecuzione del contratto, l'Ente fornirà all'operatore economico aggiudicatario gli eventuali elaborati tecnici che dovessero occorrere per la più perfetta esecuzione del servizio e della fornitura ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa del servizio da eseguire.

Il contratto è regolato, inoltre, dal D.Lgs. n° 56 del 19 aprile 2017 correttivo del D.Lgs. n° 50/2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e nelle parti applicabili dal D.P.R. 207/2010).

Art. 12
GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 "recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50", l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e forniture.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di emissione.

La durata indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere nei confronti dell'istituto che ha emesso la polizza tutti gli oneri necessari per prolungare l'efficacia di essa, sino al giorno di emissione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

Art. 13 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori si intende effettuata con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale di consegna. L'appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 (cinque) giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i dieci giorni dalla data del verbale di consegna si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.
La consegna potrà, comunque, essere effettuata in via d'urgenza nel rispetto delle leggi in vigore e se ne ricorrono i presupposti. Per ogni singolo ordine di servizio l'Appaltatore deve dare inizio ai relativi lavori entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine suddetto. In caso di ritardo sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. Ove tale ritardo dovesse protrarsi, ingiustificatamente, oltre il quinto giorno l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Art. 14 INIZIO E TERMINE DEI LAVORI

I lavori oggetto del contratto avranno durata di **giorni 90** (novanta) continuativi a partire dal giorno successivo alla data di consegna dei lavori che dovrà essere sottoscritta entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula del contratto.
L'esecuzione anticipata dei lavori, potrà essere effettuata in via d'urgenza nel rispetto delle vigenti leggi in materia. L'anticipata ultimazione dei lavori, rispetto al termine assegnato, non consente attribuzione di alcun premio d'incentivazione. Resta stabilito che per l'esecuzione o il completamento di lavori che siano stati richiesti con ordini di servizio emessi dall'Amm.ne entro il termine di durata come stabilito al primo comma, l'ultimazione dei lavori deve intendersi prorogata fino alla scadenza del termine utile indicato nei predetti ordini di servizio.

Art. 15 PENALE PER LA RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato di cui all'art. 10 è stabilita in misura del tre per mille dell'importo dei lavori a base d'asta per ogni giorno di ritardo. Ove il ritardo dovesse eccedere i trenta giorni dalla scadenza prevista nel verbale di consegna, si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Art. 16 DOMICILIO DELL' APPALTATORE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore dovrà eleggere domicilio presso il Comune ove ha sede l'ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione dipendente del contratto d'appalto, saranno effettuati a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata postale.

Art. 17 PAGAMENTI

All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto o di saldo, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per i lavori previsti ed effettuati.
Saranno corrisposti pagamenti in acconto sui lavori realizzati, al raggiungimento di almeno € 25.000,00 al netto del ribasso d'asta. I compensi a corpo, se previsti, saranno contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori eseguiti.
Successivamente all'effettuazione con esito positivo del collaudo, l'impresa Appaltatrice potrà presentare le fatture al Comune di Vittoria.
Le fatture dovranno riportare la quantità, la descrizione dei lavori eseguiti ed il prezzo di riferimento, di cui all'offerta presentata. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul c/c bancario o postale.
L'impresa appaltatrice, si impegna, pena nullità dell'affidamento, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e flussi finanziari (Legge n. 136/2010).
Questa Amministrazione procederà al pagamento dopo la verifica positiva del D.U.R.C. attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'appaltatore ai sensi del successivo art. 14.

Art. 18
CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori e il pagamento del rateo finale avverrà secondo le seguenti condizioni:

1. Redazione dello Stato Finale;
2. Acquisizione con esito positivo del DURC;
3. Redazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
4. Redazione della Determina del Dirigente di approvazione e liquidazione dello Stato finale e Certificato di regolare esecuzione;
5. Emissione della fattura, successiva all'approvazione dello Stato Finale, da parte della ditta appaltatrice, che verrà vistata dall'U.T.C. per la liquidazione da parte del Settore Programmazione e Bilancio.

Trascorso il termine, salvo che siano necessari maggiori tempi per fatti imputabili all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle altre trattenute di garanzia.

In riferimento al punto 2 e ai sensi del comma 5 dell'art.30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, così come modificato e corretto nel D.Lgs 56/2017 in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 dello stesso decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del citato articolo 105.

Art. 19
PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi, in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc. e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

Art. 20
VARIANTI

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 149 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, così come modificato e corretto nel D.Lgs 56/2017, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 21
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

Art. 22
SOSPENSIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 107 commi 1 e seguenti del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, così come modificato e corretto nel D.Lgs 56/2017, è prevista la sospensione dei lavori nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Art. 23
QUALITÀ PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture relativi ai lavori da eseguire dovranno, essere delle migliori qualità esistenti in commercio, conformi alle norme UNI, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli atti contrattuali.

Salvo diversa indicazione i materiali proverranno da quelle località o fabbriche produttrici che la ditta appaltatrice riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti richiesti.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire nei laboratori di produzione del prodotto o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Direttore dei Lavori sui materiali forniti.

I materiali non accettati dalla D.L., in quanto ad insindacabile giudizio ritenuti non idonei, saranno immediatamente ritirati a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice.

Art. 24
DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso per quanto riguarda il danno alle opere, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di entità eccezionale.

Art. 25
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, così come modificato e corretto nel D.Lgs 56/2017, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 dello stesso Decreto, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto durante il periodo di sua efficacia, se ricorrono una o più delle condizioni previste ai commi 1 lettera a),b), c) e d); comma 2 lettere a) e b); commi 3,4,5,6,7,8 e 9 del citato articolo 108.

Art. 26
RECESSO

Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, così come modificato e corretto nel D.Lgs 56/2017, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n°159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, nel rispetto dei commi 2,3,4,5 e 6 dello stesso articolo.

ART. 27
**CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente F.P.C. dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto con le norme in vigore al momento dell'appalto.

L'appaltatore s'intende anche obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- c) della normativa vigente relativa a:
 - norme tecniche relative alle tubazioni, D.M. 12/12/1985 con riferimento alla Legge 02/02/1974 n. 64;

d) delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dell'E.N.P.I. (Ente Nazionale per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;

e) dovrà redigere e presentare il relativo piano di sicurezza di cantiere ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'appaltatore, su richiesta dell'ufficio preposto, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte s'intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardano l'accettazione e l'impiego dei materiali da ricambio quanto altro attinente ai lavori.

f) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche e edilizie, e di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del presente F.P.C.;

g) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011;

Inoltre:

h) ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26/08/1985.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Amministrazione o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunica all'Appaltatore la inadempienza e procede ad una trattenuta del 20% nei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso o alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se i lavori sono ultimati, salva la anzidetta ritenuta dello 0,5%.

Le somme accantonate con la trattenuta del 20% sui pagamenti in acconto o la sospensione del pagamento del saldo saranno poste a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate, o della rata di saldo, sarà effettuato quando, pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 28

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO E C.R.E.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, così come modificato e corretto nel D.Lgs 56/2017 i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle attuazioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso decreto il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e dal responsabile unico del procedimento.

Ai sensi del comma 3 il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori salvo i casi individuati dal comma 8.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.

Ai sensi del comma 4, all'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del codice civile.

Ai sensi del comma 5, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ove l'Impresa non provvedesse, nei termini prescritti dalla D.L., agli interventi richiesti, il relativo importo stimato a insindacabile giudizio della D.L. in base ai prezzi lordi di contratto, sarà detratto dal primo certificato di acconto emesso successivamente all'accertata inadempienza dell'Impresa.

Saranno altresì detratti dai successivi certificati di acconto e nella rata di saldo gli eventuali ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione nelle more di esecuzione dell'intervento in questione.

ART. 29

PERSONALE DELL'APPALTATORE – DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente alle necessità.

L'appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto. Il personale dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi per chiunque degli addetti ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 30
DIRETTORE TECNICO DELL' APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un tecnico professionista abilitato e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato ai sensi di legge (qualora l'appaltatore non ne abbia titolo) il quale assumerà ogni responsabilità civile e penale a tale carica e sarà autorizzato a rappresentare l'Impresa.

ART. 31
MISURE COERCITIVE

L'Ente appaltante è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'operatore economico aggiudicatario si rende colpevole di frode e di grave negligenza o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso il D.L., stabilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

ART. 32
OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Impresa appaltatrice eseguirà i lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente F.P.C., attenendosi altresì alle disposizioni impartite dalla D.L.; questa potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani, fonogrammi e telegrammi) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, ordini di servizio e convocazioni, e potrà chiedere all'Impresa che taluni lavori urgenti abbiano inizio con tempestività entro un intervallo di 24 ore dalla notifica dell'ordine di servizio senza che si dia diritto all'Appaltatore a maggiori compensi.

Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle forniture ed impianti di materiali non conformi alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza anche alla demolizione delle opere ed alla sostituzione delle forniture e dei materiali a sua cura e spesa.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi l'Amministrazione, potrà procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla scissione del contratto in danno all'Appaltatore stesso.

Si rinvia comunque per tutti i casi al D.Lgs. n°56 del 19 aprile 2017, al Decreto Ministero LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non abrogate) e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per le parti ancora applicabili recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 12/07/2011 n° 12 per le parti rimaste in vigore.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- 1) Le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili)
- 2) Gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione del servizio o fornitura;
- 3) La riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero durante l'esecuzione del servizio o della fornitura
- 4) Le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
- 5) ai sensi del comma 11 dell'Art. 103 Garanzia definitiva) del D.Lgs. n°56 del 19 Aprile 2017 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, l'operatore economico aggiudicatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva. *L'esonero della prestazione della garanzia è stato adeguatamente motivato ed è stato subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione".*
- 6) Non si dà luogo alla garanzia definitiva avendo l'operatore economico aggiudicatario praticato un ulteriore ribasso pari all'0,80% da applicare ad ogni singolo prezzo per la fornitura di materiali di tinteggiatura quali: vernici, smalti e idropitture, in loco della garanzia definitiva ai sensi del comma 11 dell'art. 103 (Garanzia definitiva) del D.Lgs. n°56 del 19 Aprile 2017 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* essendo la ditta considerata di comprovata solidità ed in possesso delle qualificazioni specialistiche e professionali necessarie per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'affidamento;
- 7) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni (D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008);
- 8) nelle sole forniture, se richiesto dall'Ente appaltante, l'operatore economico aggiudicatario della fornitura dovrà depositare i campioni dei materiali da fornire ai sensi di quanto stabilito all'art. 12 del presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 33
NORME di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni si rinvia:

- al D.Lgs. n°56 del 19 aprile 2017 correttivo del D.Lgs. n° 50/2016;
- al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili;
- al D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 come modificato dal D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009
- al D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009

- alla L.R. n. 12 del 12/07/2011
- alle disposizioni contenute nel Codice Civile
- al vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione CC n. 135 del 06/10/2010 *per quanto ancora compatibile*

ART. 34

TUTELA DATI PERSONALI – INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs. n°196/2003

Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Dirigente della "Direzione Servizi Tecnici" del Comune di Vittoria, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n.196, si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento;
- 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
- 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;
- 4) altri soggetti della Pubblica Amministrazione;

i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003;

ART. 35

CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione e/o risoluzione contrattuale, sarà devoluta al Foro competente di Ragusa previo tentativo di conciliazione.